

CONVENZIONE TRA SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA ALTA VALD'ELSA,
FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA E SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.
PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI LAVANOLO PER LE STRUTTURE
GESTITE DALLA FTSA.

L'anno il giorno presso la sede legale del
Consorzio "Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa" fra le seguenti parti:
SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA con sede legale in
Poggibonsi, Piazza Cavour 2, Cod. Fisc. e Partita IVA 01287800526, rappresentata
dal Presidente Dr. **BUSSAGLI DAVID**, nato a Castelfiorentino (FI) il 07 agosto
1982, Cod.Fisc. BSS DVD 82M07 C101A il quale agisce nella Sua qualità di legale
rappresentante dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede legale - di
seguito denominata SdS;

E

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA con sede operativa in
Poggibonsi, Via Piave, 40, Cod.Fisc. e Partiva IVA 01134140522, rappresentata dal
Direttore Generale Dr. **ANDREA DILILLO**, nato a Catanzaro il 23 febbraio 1967,
Cod. Fisc. DLL NDR 67B23 C352F il quale agisce nella Sua qualità di legale
rappresentante dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede operativa - di
seguito denominata FTSA;

E

SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A., con sede legale in Via Ferrara, Via Calvino 33, Cod.
Fisc. e Partita Iva 00615530672, rappresentata dall'Amministratore Delegato Sig.
MASSIMILIANO DE MARCO, nato a Caracas (YV) il 17 luglio 1966, Cod.
Fisc.DMRMSM66L17Z614A, domiciliato per la carica presso la sede legale - di
seguito denominata Ditta.

PREMESSO CHE:

- con atto 04/06/2004 Rep. 30313, integrato con atto rep.n.32884 del 10/06/2005, Notaio Dott. Alfredo Mandarini, è stata costituita, tra i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, San Gimignano, Casole d'Elsa e Radicondoli (di seguito, i "Comuni Fondatori"), la fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa" (di seguito, la "FTSA") per la gestione dei servizi socio-sanitari-assistenziali dei Comuni Fondatori;
- i Consigli Comunali dei Comuni Fondatori hanno disposto di affidare alla Fondazione, con apposito contratto di servizio sottoscritto in data 30/12/2005, la gestione e coordinamento dei servizi sociali del territorio fino al 31/12/2017;
- con gli atti del 03/02/2010, repertorio n. 7015 e n. 7016, i medesimi Comuni Fondatori, unitamente all'Azienda USL 7 di Siena, hanno costituito il Consorzio pubblico ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 267/2000, "Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa" (di seguito, la "SdS") e contestualmente stipulato la convenzione per la gestione del consorzio stesso;
- con delibera Assemblea dei Soci SdS n.23 del 26/03/2015 è stata stipulata apposita convenzione per la gestione unitaria indiretta, ai sensi dell'art. 71 noviesdecies della L.R. 40/2005 e s.m.i., con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, per la gestione delle attività di cui alla lettera d) comma 3, art. 71 bis, LR. 40/2005 e s.m.i. *"Organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario integrato regionale"* comprese le prestazioni socio-sanitarie ai sensi del comma 6, art.71 bis L.R.40/2005 e s.m.i. (di seguito, la "Convenzione");
- in virtù di suddetta Convenzione, la cui durata veniva successivamente prorogata sino alla data del 31/12/2017, la SdS svolge funzioni di indirizzo, programmazione, organizzazione, gestione e controllo, dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali erogati nel proprio territorio; la FTSA partecipa ai tavoli della

SdS previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della programmazione, gestisce ed eroga i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;

- con Delibera del Direttore Generale AUSL7 di Siena n. 441 del 28/07/2006 viene definito l'affidamento da parte della Azienda USL 7 alla FTSA, in comodato d'uso, dei beni immobili in cui sono erogate prestazioni socio-sanitarie presenti nel territorio della Val d'Elsa;

- in virtù della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i., art. 100, comma 1, la SdS si avvale di ESTAR TOSCANA per l'espletamento delle procedure di gara finalizzate all'approvvigionamento di beni e servizi;

- l'ATI costituito da Servizi Ospedalieri S.p.A (mandataria), Servizi Italia Spa e So.Ge.Si.Spa (mandanti) si è aggiudicato la nuova gara per l'affidamento del servizio quinquennale di lavanolo per le AA.SS. dell'Area Vasta Sud Est, svolta da ESTAR ed aggiudicata con Determinazione ESTAR n. 1366 del 22/10/2015;

- l'ESTAR ha autorizzato, con Determinazione Dirigenziale n.1251 del 21/10/2016, l'adesione contrattuale per il periodo 01/11/2016 - 28/02/2021, della SdS al "*Servizio quinquennale di lavanolo e sterilizzazione kits per sala operatoria per le AA.SS. dell'Area Vasta Sud Est*", di cui alla determinazione n.1366 del 22/10/2015 per un importo presunto di euro 1.336.465,65 IVA esclusa;

- la Servizi Ospedalieri S.p.A., in qualità di Società capogruppo mandataria dell'ATI con Servizi Italia S.p.A. e So.Ge.Si. S.p.A., ha accettato con nota prot. n.214-16 MDM/FL/sm del 19/10/2016 di garantire il servizio alla SdS alle stesse condizioni contrattuali vigenti;

- la SdS, con delibera Giunta Esecutiva n. del 02 dicembre 2016, ha approvato la presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO

1.1 Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei singoli impegni e dei

rapporti reciproci tra SdS, Servizi Ospedalieri S.p.A. (di seguito, la “Ditta”) e FTSA per la gestione operativa del “servizio quinquennale di lavanolo e sterilizzazione kits per sala operatoria per le AA.SS. dell’Area Vasta Sud Est” (di seguito, i “Servizi”), aggiudicato al RTI Servizi Ospedalieri S.p.A. con la Determinazione n. 1366/2015 dell’ESTAR, ed esteso alla SdS con Determinazione n. 1251/2016 dell’Estar, nei termini specifici, descritti dettagliatamente nel prospetto unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A);

Articolo 2 - Ruolo della Società della Salute Zona Alta Val d’ Elsa

2.1 La SdS, unico soggetto legittimato a ricevere la presentazione dei Servizi da parte di Servizi Ospedalieri S.p.A., dà mandato alla FTSA di agire per conto e nell’interesse della SdS negli atti necessari alla gestione operativa del contratto con Servizi Ospedalieri S.p.A. per la fornitura dei Servizi in favore delle proprie RR.SS.AA.

2.3 Sarà cura della SdS trasmettere ad FTSA la documentazione e le eventuali comunicazioni che, provenienti sia dal fornitore che da altri soggetti, siano inerenti il servizio di lavanolo.

Articolo 3 - Ruolo della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa

4.1 La FTSA, agendo per conto e nell’interesse della SdS, si impegna a vigilare sull’esecuzione dei Servizi coordinando le attività di Servizi Ospedalieri S.p.A. e gestendo i rapporti con la Servizi Ospedalieri S.p.A.

4.3 La FTSA si impegna a controllare le fatture inerenti l’esecuzione dei Servizi onde verificare se corrispondano all’attività eseguita da Servizi Ospedalieri S.p.A.

4.4 La FTSA si impegna a comunicare alla SdS eventuali disservizi, inadempienze, contestazioni in modo che SdS possa formulare mirate istanze a carico di Servizi Ospedalieri S.p.A.

Articolo 3 - Ruolo della Servizi Ospedalieri S.p.A.

3.1 La Servizi Ospedalieri S.p.A. si impegna a prestare in favore di SdS il servizio

attivato dalla SdS stessa, ai medesimi patti e condizioni di cui alla Determina ESTAR di aggiudicazione n. 1336/2015 e nel rispetto dell'importo di adesione al contratto di cui alla Determinazione ESTAR n.1251 del 21/10/2016 stimato in complessivi euro 1.336.465,65, IVA esclusa, per il periodo di durata del contratto stesso.

3.2 La Ditta si impegna inoltre a prendere in carico eventuali reclami, osservazioni o contestazioni, inerenti l'esecuzione e la qualità del servizio, che la SdS, avendo ricevuto puntuale report da parte della FTSA, avesse a presentare. Oltre a mettere in atto eventuali azioni correttive o riparatorie nel termine che la SdS, dietro indicazione della FTSA, avesse a dargli.

3.4 Eventuali inadempienze al contratto saranno contestate formalmente alla Ditta da parte della SdS per iscritto e con fissazione del termine affinché le stesse vengano rimosse, pena il mancato nulla osta al pagamento della fattura.

3.5 Per quanto attiene il pagamento del corrispettivo da parte di SdS in favore della Ditta, Servizi Ospedalieri S.p.A. rinuncia espressamente a richiedere a SdS la corresponsione degli interessi di mora solo nell'ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo dovesse avvenire con un ritardo fino a 90 giorni rispetto ai 60 giorni contrattualmente stabiliti, fermo restando che a decorrere dal 151esimo giorno di ritardato pagamento decorrente dalla data di fine mese dell'emissione della relativa fattura, inizieranno a decorrere regolarmente gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.

Articolo 5 - Durata

5.1 La presente convenzione avrà efficacia dal 01/01/2017, come previsto dalla Deliberazione Giunta Esecutiva SdS n. del 02 dicembre 2016, fino al 28/02/2021, scadenza prevista dalla Determinazione ESTAR n. 1366/2015.

5.2 La presente convenzione seguirà le eventuali vicende estintive e/o di proroga tanto del contratto originario quanto della Convenzione citata in premessa.

5.3 Alla scadenza del contratto originario la presente convenzione si intenderà

automaticamente revocata senza che sia necessario alcun atto formale di disdetta.

5.3 Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, per motivi di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze collegate ad un pubblico interesse.

Articolo 6 - Clausola risolutiva

La presente convenzione si intende automaticamente risolta nell'eventualità in cui la Convenzione citata in premessa, in scadenza il 31 dicembre 2017, non sia rinnovata.

Articolo 7 - Concessione d'uso

7.1 Premesso che presso la RSA Dina Gandini di Poggibonsi, immobile concesso alla FTSA in comodato d'uso, per le parti di rispettiva proprietà, dalla Usl 7 e dal Comune di Poggibonsi, vi sono due locali adibiti originariamente a lavanderia per i quali, avendo appaltato il servizio, la FTSA non ha convenienza all'utilizzo diretto, quest'ultima (per le finalità del presente articolo denominata "Concedente") concede, a titolo gratuito, alla Servizi Ospedalieri S.p.a. (per le finalità del presente articolo denominata anche "Concessionaria") l'uso dei due vani in questione, più precisamente identificati nella planimetria allegata alla presente scrittura. Concessionaria che ne accetta l'uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

7.2 La Concessionaria si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il lavaggio degli indumenti degli ospiti delle RSA, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. La Concedente si obbliga a fornire, senza alcun corrispettivo, o a far sì che vengano forniti alla Concessionaria, i servizi relativi alle utenze di acqua e luce.

7.3 Per i fini di cui sopra la Concedente concede altresì in uso alla Concessionaria le attrezzature ed i macchinari, a suo tempo acquistati ed ivi presenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ovvero: nr. 2 sedie, nr. 6 scaffali, nr.

tre tavoli piccoli, una lavatrice da 5 kg, una asciugatrice e un asse da stiro con ferro a caldaia piccolo.

7.4 La Concessionaria è tenuta a custodire e conservare i locali, le attrezzature ed i macchinari con la dovuta diligenza. Non potrà servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa, né concedere ulteriormente a terzi il godimento degli stessi, neppure temporaneamente, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

7.5 Le spese inerenti le riparazioni straordinarie, ove si rendessero necessarie, sono a carico della Concedente, mentre le spese e, in genere, gli oneri relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e/o rese necessarie dall'utilizzo dei beni dati in uso sono a carico della Concessionaria. Come a carico della stessa rimangono le riparazioni straordinarie che siano divenute necessarie a causa dell'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. Atteso detto onere, e nei limiti di questo, la Concessionaria potrà valutare l'opportunità di far riparare, oppure sostituire, le eventuali attrezzature o macchinari, a sue spese e senza diritto a indennità o rimborsi, con beni di ugual caratteristiche tecniche od idoneità od in mancanza di ugual valore.

7.6 Alla scadenza della presente convenzione la Concessionaria è obbligata a restituire i locali, i macchinari e le attrezzature alla Concedente, fermo restando che la Concedente si adopererà affinché sia consentito l'uso di detta porzione di immobile, da parte degli enti proprietari ed in favore di Servizi Ospedalieri S.p.A., per tutta la durata del contratto avente ad oggetto il *“Servizio quinquennale di lavanolo e sterilizzazione kits per sala operatoria per le AA.SS. dell'Area Vasta Sud Est”* di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1251 del 21/10/2016 ed alla Determinazione Dirigenziale n.1366 del 22/10/2015 dell'ESTAR.

7.7 La Concessionaria è costituita custode della porzione di immobile indicata al precedente comma 7.1 e delle attrezzature di cui al precedente comma 7.3, ed è

direttamente responsabile verso la Concedente e i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

7.8 Si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la planimetria dei locali (allegato B).

7.9 Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disciplinato dall'articolo 1803 e seguenti Codice Civile.

Articolo 8 - Registrazione

8.1 Il presente atto, a norma dell'art. 5 D.P.R. n. 634 del 26/10/72, è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese contrattuali ed ogni eventuale onere fiscale sono a carico della parte richiedente.

Articolo 9- Controversie e foro competente

9.1 Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione dell'accordo sarà competente il Foro di Siena.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Società della Salute Zona Alta Vald'Elsa

Per la Servizi Ospedalieri S.p.A.

Per la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui ai punti 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 5.3, 5.4, 6, 7, 9.1

Per la Società della Salute Zona Altavaldelsa

Per la Servizi Ospedalieri S.p.A.

Per la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa
